



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **RG 68606/22** trattenuta in decisione con ordinanza del 16.12.2025, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2026, vertente

TRA

Parte_1 (CF. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Massimo Feliciani;

opponente

CONTRO

Controparte_1

(C.F. *P.IVA_2*) come in atti rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Antonio Caruso e Gessica Macri

opposto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 16269/2022 del 16.09.2022

CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 15 dicembre 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 16269/2022 emesso il 16.09.2022, su istanza dell' [...] *Controparte_1*

, il Tribunale di Roma ingiungeva alla *Parte_1* il pagamento della somma di euro 155.000,00, oltre interessi come da

domanda e spese di procedura, per crediti maturati nell'espletamento di attività di consulenza, di cui alla lettera di incarico del gennaio 2020.

La società *Parte_1* proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 4.11.2022, eccependo l'inammissibilità della procedura monitoria per la presenza di una clausola arbitrale e di conciliazione.

Nel merito confutava la fondatezza della pretesa creditoria in quanto con mail del 18.01.2022 aveva contestato alla *CP_1* che il lavoro non era stato correttamente espletato, tanto da determinare l'apertura di un procedimento a suo carico che, quindi, la legittimava a sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dovendosi escludere, conseguentemente, qualsivoglia obbligazione di pagamento. In via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per fatto e colpa della opposta e la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto già ricevuto, con riserva di azione per i danni.

L' *Controparte_1* si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 9.2.2023 osservando che le parti non avevano previsto alcuna clausola compromissoria rituale o irrituale in quanto non era stata esclusa la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria. Precisava che la clausola era da intendersi di mediazione o conciliazione e, in ogni modo, l'avvio della procedura monitoria non era subordinata al previo esperimento della mediazione. Rappresentava l'infondatezza del terzo motivo e della domanda riconvenzionale in quanto il progetto di innovazione e sviluppo era stato redatto rispettando le previsioni contrattuali sui termini e le modalità convenute. Concludeva con la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, di rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.

on Ordinanza del 31.03.2023, all'esito della celebrazione dell'udienza di prima comparizione, il Tribunale rimetteva le parti per l'espletamento del procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.lgs, 4 marzo 2010. Indi, preso atto dell'esito negativo, in accoglimento dell'eccezione dell'opposto, rilevava la tardività del disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente, concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnando i termini ex art. 183 VI c c.p.c.

All' esito, in accoglimento della richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, fissava l'udienza del 15.12.25, sostituita dal deposito di note e con Ordinanza del 16.12.2025 tratteneva la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..

Il Tribunale osserva, preliminarmente, che in applicazione dell'art. 276 c.p.c. è necessario procedere all'esame del primo motivo con il quale la *Parte_1* ha

eccepito “*l’inammissibilità della procedura monitoria: presenza di clausola arbitrale e di conciliazione*”

La delibazione sul punto presuppone la disamina della lettera di incarico professionale datata gennaio 2020, sottoscritta dalla committente *Controparte_2* e dai consulenti *CP_1* e, più specificatamente, dell’art. 11, -titolato Clausola di conciliazione e arbitrato- che, nella parte di interesse, così recita “*Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell’Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale*”

Ebbene, dal tenore letterale della clausola è da ritenere che le parti abbiano inteso riferirsi alla procedura di mediazione ex D.M. 28/2010; militano in tal senso sia il riferimento nel testo contrattuale all’espressione *Conciliazione* e sia *Organismo*, istituti tipici e caratterizzanti la citata normativa.

Giova osservare, inoltre, che la letterale previsione contrattuale non esclude il ricorso alla Autorità Giudiziaria, anteponendo detta via all’esperimento della mediazione.

Nella fattispecie in esame la *CP_1* ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, che è una delle ipotesi per le quali non è preclusa l’azione in mancanza del preventivo esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità, che troverà, poi, il suo epilogo ex art. 5 n. 6 del DM 28/2010 nella successiva fase dell’opposizione; pertanto, nessuna preclusione è maturata dalla proposizione della domanda monitoria prima dell’esperimento della mediazione.

Il Tribunale, poi, all’esito della celebrazione della prima udienza, con l’ordinanza del 31.03.2023 ha rimesso le parti per l’espletamento della mediazione demandata, il cui svolgimento è stato documentato e, quindi, la condizione di procedibilità avverata.

L’infondatezza dell’eccezione investe anche l’altra parte del testo della clausola che così recita “*Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Conciliazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale /irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L’arbitro deciderà secondo diritto/secondo equità.*”

Anche in questo caso il tenore della previsione pattizia è chiaro nei termini di facoltà delle parti, per come già esplicitato dal Tribunale con l’ordinanza del 31.03.2023 e, quindi, dall’azione dell’opposto non può discendere alcuna sanzione di inammissibilità per come preteso dalla opponente, dovendosi dunque confermare la giurisdizione dell’adito Tribunale.

Occorre, adesso, esaminare il merito della controversia e, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve richiamare il principio che regge la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti.

In tema di onere della prova, il creditore che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento dell'obbligazione a carico della debitrice deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sulla debitrice convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento.

In particolare, nell'opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata.

La fonte delle ragioni creditorie dell'Istituto Confederale Orientamento Addestramento nei confronti della *Controparte_3* è da rinvenire nell'accordo contrattuale di cui alla lettera di incarico professionale del gennaio 2022 (all. 2 monitoraggio), per la Realizzazione Progetto di Innovazione & Sviluppo. Prima di esaminarne il testo e le clausole contrattuali, però, è necessario soffermarsi sulla eccezione di disconoscimento sollevata dall'opponente in relazione alla sua sottoscrizione. La questione è stata posta a verbale dell'udienza del 05.02.2024, nel corso della quale il procuratore dell'opponente ha affermato che il disconoscimento è stato effettuato in prima udienza; deduzione prontamente contestata dal procuratore dell'opposta che ne ha eccepito la tardività, precisando che essa era stata posta nel corso della procedura di mediazione. Il Tribunale osserva che dall'esame del verbale di prima udienza del 14/02/2023 non si rinviene alcuna eccezione di disconoscimento, essendosi l'appellante riportato all'atto di citazione in opposizione nel corpo del quale non v'è alcun riferimento a detto disconoscimento.

Invero, è nell'attestazione a firma del responsabile dell'Organismo di mediazione del 12.12.2023, (prodotto dall'opponente), che si è dato atto che la parte istante *Parte_1* per il tramite del proprio amministratore ed a mezzo pec dell'avv. Feliciani ha dichiarato che la firma apposta sul contratto stipulato tra le parti non è sua e, quindi, il disconoscimento deve collocarsi temporalmente a quella data dell'atto e, quindi, deve considerarsi tardivo.

Difatti, alla luce di quanto esposto può essere confermata l'Ordinanza del 11.02.2024 con la quale è stato ritenuto tardivo il disconoscimento della firma apposta sulla lettera di incarico ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non essendo stato espresso nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e neppure a verbale della prima udienza del 14.02.2023.

Pertanto, l'eccezione è da ritenersi sollevata tardivamente in violazione dell'art. 215 n.2 c.p.c. e per tale ragione non potrà avere alcuna incidenza sulla validità dell'incarico che, quindi, può essere analizzato quale prova precostituita.

Orbene, dal documento del gennaio 2020 -incarico- si evince che il committente- *Parte_1* ha inteso avvalersi della professionalità dei Consulenti di *CP_1* per innovare, modificare e/o sviluppare i processi aziendali anche in relazione alla vigente normativa sulla fiscalità agevolata nel settore di riferimento. Il documento di incarico dettaglia nello specifico all'art.1 termini e condizioni dell'attività di consulenza e di cui alle ulteriori specificazioni riportate alle lettere a,b,c,d,e. Inoltre, giova aggiungere che *CP_1* ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione il verbale di consegna del progetto ricerca e sviluppo del 08/02/2021, con materiale consegna ad un delegato della *Parte_1* il quale ne ha rilasciato ricevuta; ciò è avvenuto senza alcuna eccezione e/o contestazione dell'opponente.

Il creditore, quindi, ha fornito prova del suo diritto di credito mentre l' *Parte_1* si è limitata a sollevare con l'opposizione asseriti rilievi sull'operato dell' *CP_1* estremamente generici. La mail del 18.01.2022 (ore 15.13) allegata con l'atto introduttivo a comprova delle ragioni di contestazione del lavoro svolto da *CP_1* è generica e tardiva ed è stata inviata solo dopo avere ricevuto il sollecito di pagamento da parte di quest'ultima con mail del 18.01.2022 (ore 13,59). L'opponente, poi, si è limitata ad affermare che i pagamenti erano stati sospesi per un asserito disconoscimento dell' *Controparte_4* , senza alcun concreto riferimento e/o produzione di documentazione al riguardo.

Al riguardo è opportuno evidenziare che l'opposto ha replicato tempestivamente avverso detti assunti con ulteriore mail dello stesso giorno, argomentando sulla bontà del lavoro e sul parere tecnico positivo espresso dal *Per_1*

Sicchè, le asserzioni di *Parte_1* si appalesano assolutamente inidonea a comprovare reali e concrete ragioni di non tenutezza al pagamento di quanto dovuto ed ingiunto e, men che meno, a sostenere la domanda di restituzione della somma di euro 10.000,00 versata in acconto.

Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, (e succ. mod.), ai minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del contenuto degli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l'opposizione proposta da società *Parte_1* in persona del legale rappresentante e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.16269/2022 del 16.09.2022 (RG n.52584/2022);

2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da *Parte_1* in persona del legale rappresentante;

3) condanna *Parte_1* in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore dell' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante, liquidate nella complessiva somma di euro 7.052,00 per compensi oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e se dovute.

Così deciso in Roma, 1° giugno 2026.

Il Giudice

W. Verusio